



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 settembre 2023

Aziende settore costruzioni Natalità e mortalità

	Nate	Cessate
2018	38.151	44.439
2019	39.985	39.747
2020	38.322	36.193
2021	50.463	38.072

Fonte: Istat – Demografia d'impresa

L'appunto

“Rispetto al 2021, nella prima parte del 2023 le famiglie patiscono una perdita di ricchezza reale mediamente attorno a 17mila euro. Il che spiega una certa perdurante fragilità della propensione al consumo. Questo fenomeno è amplificato dall'effetto della distribuzione della ricchezza finanziaria tra le famiglie: i recuperi del 2023 sono dovuti alla componente azionaria, più concentrata delle altre attività presso famiglie ad alto reddito e con propensione media al consumo inferiore a quelle a basso reddito.”

Confcommercio – Nota di
aggiornamento sui consumi delle
famiglie (agosto 2023)



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

40 anni di CERSAIE, appuntamento a Bologna dal 25 al 29 settembre

CERSAIE ai blocchi di partenza! Si terrà dal 25 al 29 settembre, a Bologna, la quarantesima edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Come sempre ANGAISA sarà presente con il proprio punto informativo, ubicato presso il padiglione 29 (stand D1). Tutti i Soci in visita al CERSAIE potranno utilizzare (previa prenotazione)

la sala riunioni e avvalersi del servizio guardaroba e segreteria, presso il nostro stand. Ricordiamo inoltre le tradizionali iniziative, realizzate in collaborazione con Edi.Cer, riservate ai distributori associati con l'obiettivo di incentivare la loro partecipazione e quella degli operatori e professionisti che ogni distributore potrà decidere di coinvolgere:

- finanziamento pullman/bus gratuiti per trasferimento per e dal CERSAIE, riservato alle aziende associate del Centro Nord (Toscana, Umbria e Marche comprese);
- contributo spese viaggio per i visitatori (titolari, addetti, collaboratori, professionisti) i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati dalle aziende distributrici interessate; l'iniziativa è riservata alle aziende di Centro, Sud e Isole.

Tutte le informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi sono contenute nelle dettagliate comunicazioni inviate ai Soci prima della pausa estiva; ricordiamo che il termine di adesione scadrà il prossimo 8 settembre. Per maggiori chiarimenti invitiamo le aziende interessate a contatta-

re la Segreteria ANGAISA (referente Sig. Guerino Guerra).

In occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del CERSAIE, il Vicepresidente di Confindustria Ceramica Emilio Mussini ha sottolineato che quella del quarantennale “sarà una edizione da tutto esaurito e nei 15 padiglioni disponibili quest'anno, che hanno



una superficie complessiva di 145.000 metri quadrati, registriamo alcune migliaia di metri quadrati in più rispetto al 2022. Anche gli espositori sono in crescita di alcuni punti percentuali rispetto ai 624 dello scorso anno. Le aziende di ceramica presenti sfiorano il 57% del totale, mentre l'arredobagno rappresenta il 15%. Di assoluto rilievo è la componente estera, nell'ordine del 40%”. Ricordiamo che, accedendo al portale www.cersaie.it, è possibile consultare il catalogo espositori e registrarsi per ricevere via mail il biglietto di ingresso gratuito, valido per l'intero periodo di svolgimento della fiera. Gli orari di apertura e chiusura sono i seguenti: da lunedì 25 a giovedì 28, dalle 09:00 alle 19:00; venerdì 29 settembre, dalle 09:00 alle 18:00. Fra i numerosi eventi e iniziative che caratterizzeranno la 40ª edizione del CERSAIE, ricordiamo:

segue a pag.2

continua da pag.1

- il Convegno di apertura, che si terrà lunedì 25 settembre, alle ore 11:00, presso la Sala Europa del Palazzo dei Congressi;
- ["Route 40"](#), un affascinante percorso espositivo che racconterà i 40 anni di evoluzione della manifestazione fieristica, focalizzandosi sul design e la tecnolo-

gia dei prodotti e delle aziende e consentirà ai visitatori di percorrere i momenti salienti di queste quattro decadi, mettendo a fuoco i grandi cambiamenti avvenuti in ambito culturale, sociale, progettuale e produttivo;

- La "Città della Posa", uno spazio fisico (e virtuale) realizzato in collaborazione con

[Assoposa](#) e rivolto a architetti, ingegneri e geometri, per conoscere e approfondire i principali aspetti normativi e operativi legati alla posa delle piastrelle "a regola d'arte", tutelandosi da possibili contestazioni (i seminari tecnici consentono di ottenere crediti formativi gratuiti).

Vi aspettiamo!

Diritto & Impresa

Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.

Il Ministero della Salute, con [circolare n. 25613 dell'11 agosto 2023](#), ha aggiornato le indicazioni relative alle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.

Persona con diagnosi confermata di Covid-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento. Viene raccomandato, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. In particolare, è consigliato:

- indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- applicare una corretta igiene delle mani;
- evitare ambienti affollati;
- evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio;
- informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19

Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva.

Viene raccomandato comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti

il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

Commercio. Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2023 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo ai mesi di luglio 2023, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale luglio 2022 - luglio 2023 è pari a 5,7 (75% = 4,275).
- La variazione biennale luglio 2021 - luglio 2023 è pari a 13,9 (75% = 10,425).

Fisco. Definizione delle liti. Con l'adesione il credito IVA, una volta rigenerato, è recuperabile.

Come noto, è stata introdotta una definizione delle liti pendenti al 1° gennaio 2023, che, a seconda della situazione processuale esistente al 1° gennaio 2023, causa lo stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi e il parziale stralcio dell'imposta a seconda dell'andamento del processo; lo stralcio può essere del 60%, dell'85% o del 95% (art. 1, co. 186 e seguenti, [L. n. 197/2022](#), legge di bilancio 2023). L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di "rigenerare" un credito IVA, aderendo alla suddetta definizione delle liti pendenti. Nella prima fattispecie in esame, l'istante ha ricevuto una richiesta di recupero di un credito di imposta debitamente utilizzato in compensazione nell'anno 2020 in misura eccedente il limite di 1.000.000 di euro; l'atto è stato tempestivamente impugnato. L'Agenzia sostiene che le controversie aventi ad oggetto atti di recupero d'imposta indebitamente utilizzati risultano definibili.

Di conseguenza, il contribuente può definire la lite versando un importo pari al 90% del valore

della controversia. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata o dell'intero importo entro il 30 settembre 2023, ma il perfezionamento è condizionato all'esito del controllo eseguito dall'ufficio e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione, che può essere notificato entro il 30 settembre 2024. Il versamento delle somme dovute nell'ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria. Il contribuente, se vuole "rigenerare" il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento alla medesima imposta. Una volta versata separatamente l'imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda. Se il contribuente decide di rigenerare il credito Iva con queste modalità, potrà poi riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto. Vedi [Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 422 del 30 agosto 2023](#). Nella seconda fattispecie in esame, una società è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, nella posizione di un'altra società anche agli effetti IVA. A seguito della mancata compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale IVA, relativo all'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'esonero dalla fideiussione, l'Agenzia delle Entrate ha notificato due atti di recupero, riprendendo per ciascuna annualità il credito trasferito dalla controllata alla controllante e da quest'ultima utilizzato in compensazione nell'ambito della liquidazione dell'IVA di gruppo, per poi essere incorporata dalla controllata. Anche in questo caso le liti risultano definibili. Il perfezionamento della definizione è condizionato all'esito del controllo dell'ufficio, per rigenerare il credito IVA, una volta versata separatamente l'imposta dovuta, è possibile la definizione

delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda. Poiché la fusione integra sul piano civilistico e fiscale una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, l'incorporante è legittimata a recuperare il credito IVA una volta "rigenerato". L'incorporante deve riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA 2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo del credito IVA riversato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. Vedi [Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 423 del 30 agosto 2023](#).

Fisco. Lotteria degli scontrini "istantanea". Via libera del Garante Privacy.

Si ricorda che la lotteria degli scontrini consente ai privati consumatori di partecipare all'estrazione a sorte di premi in denaro mediante gli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto. Sono previsti premi anche a favore degli esercenti che documentano il corrispettivo vincente per l'acquirente. Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, a condizione che:

- l'acquisto sia effettuato presso esercenti che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi;
- l'acquisto sia effettuato con strumenti di pagamento elettronici;
- il corrispettivo pagato sia di importo pari o superiore a 1 euro.

Nella "lotteria ad estrazione differita", per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente e che quest'ultimo lo trasmetta all'Agenzia delle Entrate, assieme ai dati della singola cessione o prestazione.

Il c.d. decreto "PNRR" (art. 18, co. 4-bis, DL N. 36/2022) ha introdotto la "lotteria ad estrazione istantanea" che consente di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella "differita" (che prevede, invece, premi settimanali, mensili ed annuali). Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato via libera all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sullo schema di provvedimento interdirettoriale che introduce la "lotteria ad estrazione istantanea" e quindi la possibilità per il cliente di partecipare direttamente al concorso attraverso l'uso di un codice bidimensionale stampato sullo scontrino. Nel dare il via libera il Garante ha rilevato che anche questa nuova modalità di gioco, che si affianca alla "lotteria ad estrazione differita",

garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, consentendo al contribuente di partecipare alle estrazioni anche senza fornire il proprio codice lotteria agli esercenti. In particolare, lo schema recepisce le indicazioni fornite dall'Autorità nel corso delle interlocuzioni con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per assicurare le garanzie a tutela degli utenti minorenni, che non potranno partecipare alla Lotteria, e quelle relative ai controlli sugli strumenti di pagamento elettronico, che dovranno essere effettivamente riferibili al vincitore o a un componente del suo nucleo familiare. L'Autorità ha ritenuto, inoltre, adeguate le misure tecniche e di sicurezza sulla protezione dei dati personali previste nello schema di provvedimento e individuate nella valutazione di impatto. Per partecipare con la nuova modalità, il cliente, dopo aver scaricato l'app "Gioco Legale" ed essersi autenticato tramite Spid o Cie, potrà inquadrare con il proprio smartphone il codice (QR e codice simile) presente sullo scontrino emesso dall'esercente a fronte del pagamento elettronico. A seguito della scansione l'app assocerà il codice lotteria del cliente all'acquisto effettuato. In mancanza del codice lotteria, l'app ne creerà uno nuovo che abbinerà all'acquisto. Il codice includerà, tra gli altri dati, il codice lotteria del cliente (se presentato al momento di effettuare il pagamento elettronico alla cassa), i dettagli dello scontrino emesso (riferiti a numero, ora, data e ammontare della spesa effettuata) e le informazioni sull'esercente (riferite a partita IVA, matricola del registratore telematico o matricola di cassa). In caso di vincita, l'app "Gioco Legale" avviserà istantaneamente il cliente con una notifica e invierà, previa compilazione di un questionario, un codice bidimensionale attraverso cui il cliente potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati, entro il termine di 30 giorni. Vedi News del [Garante della Privacy del 4 agosto 2023](#).

Fisco. Welfare aziendale. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 1° agosto 2023.

Con la circolare n. [23/E del 1° agosto 2023](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'articolo 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. decreto "Lavoro") in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico. Come noto, tale disposizione ha innalzato per il 2023, fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto ha inoltre incluso tra i "bonus" che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e

gas. Di seguito, i principali aspetti illustrati nel documento di prassi.

1. Ambito oggettivo

L'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d'imposta l'importo di euro 258,23. In deroga alla suddetta disposizione e limitatamente al solo periodo d'imposta 2023, il decreto lavoro stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente e, al contempo, include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale». Al riguardo, la circolare precisa che:

- rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari;
- la detassazione ha effetto anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

Inoltre, con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, la circolare chiarisce che il nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera limitatamente al periodo d'imposta 2023 e che, analogamente all'articolo 12 del decreto "Aiuti-bis", tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Dunque, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite 3mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi da 182 a 189, della n. 208/2015, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L'Agenzia precisa, infine, che qualora il valore dei beni ceduti o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo.

2. Ambito soggettivo

In primis, la circolare richiama la nozione di figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR prevedendo come tali i

continua da pag.3

figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. Al riguardo, viene precisato che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un'agevolazione spettante per il solo anno d'imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023. L'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU).

3. Modalità applicative dell'agevolazione

Per quanto riguarda le modalità applicative dell'agevolazione in discorso, il documento di prassi ricorda la necessità, prevista dalla norma, di una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente

a carico. La dichiarazione può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. Si chiarisce, inoltre, che i lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta e quest'ultimo procede al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023. Infine, con riguardo all'obbligo per il datore di lavoro di procedere, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in discorso, alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, la circolare prescrive che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Lavoro. Trattamento di fine rapporto. Indice ISTAT luglio 2023

L'ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di luglio pari a 118,7.

Previdenza. INPS. Aumento esonero contributi IVS a carico dei lavoratori.

L'INPS, con [messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023](#), fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito all'aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 281, della Legge n. 197/2022. L'esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, diversi dal lavoro domestico, nella misura:

- di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

L'esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con: gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro; l'incentivo NEET disciplinato dall'articolo 27 del D.L. n. 48/2023; l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'articolo 1, comma 137, della Legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

PARTNER ANGAISA

Accordo-quadro
ANGAISA / Informatica Centro.



ANGAISA ha confermato per il terzo anno l'accordo quadro con Informatica Centro, estendendo così alle Aziende Associate le particolari condizioni di favore sia per l'acquisto di WHERE ITS ERP, che di WeShop B2B e B2C e relativi servizi di formazione e consulenza.

Informatica Centro è prossima a festeggiare 35 anni di presenza nei mercati distributivi italiani (IdroTermoSanitario, Materiale edile e siderurgico, Forniture Industriali, Materiale Elettrico e Aftermarket Ricambi auto-bus-truck). Un traguardo raggiunto grazie alla specializzazione e alla leadership che i mercati distributivi le hanno sempre più riconosciuto nel tempo, tanto che oggi conta oltre 6.000 utenti ERP e oltre 120 piattaforme native e-commerce B2B - B2C e Marketplace. Grazie alla nuova interfaccia grafica e alle

consistenti migliorie funzionali presentate nella recentissima Versione 3.0 di WHERE ITS ERP, le soluzioni di Informatica Centro risultano: *più facili e intuitive nella gestione dei preventivi in showroom e più potenti nel monitoraggio degli ordini Clienti e Fornitori; *complete e funzionali in tutte le aree dell'Azienda tipicamente ITS; *facili da far decollare, ma anche flessibili per crescere nel business; *profonde in tutti gli ambiti più strategici quali: Logistica ottimizzata, Reintegro delle Merci, Controllo di Gestione, Budget e Business Intelligence, Preventivazione Web con banca dati integrata DOMUSPARTES, NodoB2BAngaisa, Classificazioni ETIM; *la miglior scelta per chi vuole ottenere il massimo in tutte le forme di commercio on-line evitando complessi passaggi di dati.

In un mercato in continua trasformazione, dove piccole-medie e grandi società informatiche si mettono in vendita ogni anno perché hanno raggiunto soglie critiche come l'obsolescenza applicativa e/o la difficoltà a

crescere il fatturato, Informatica Centro conferma l'importante trend di crescita accompagnato da una forte evoluzione tecnologica dell'ampia piattaforma applicativa. Questo trend è certificato da PLIMSOLL (società che offre approfonditi studi nei vari settori di mercato) che riconosce ad Informatica Centro la qualifica di Azienda SOLIDA, in ASCESA superiore alla media del settore e tra le TOP 50 Aziende informatiche italiane con la maggiore percentuale di rendimento sull'attivo. Queste caratteristiche, insieme alle numerose referenze di settore, sono le migliori garanzie che Informatica Centro offre ai Clienti che cercano un Partner solido, strategico e sostenibile, cioè con il miglior rapporto prestazioni/prezzo.

La scheda di presentazione della convenzione ANGAISA è disponibile all'interno del [portale www.angaixa.it \(Area Soci/ Convenzioni\)](#).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (convenzioni@angaixa.it).